



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO MILLEPROROGHE
(Legge 24 febbraio 2023, n. 14)

Legge 24 febbraio, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (c.d. **Milleproroghe**) – in [Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge n. 198/2022 (entrato in vigore il 30 dicembre 2022) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione (28 febbraio 2023).

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 5

1. Termini imposta di registro (art. 3, comma 10-*quinquies*) 5
2. Differimento termini concernenti le addizionali regionali (art. 3, comma 10-*sexies*) 5
3. Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali (art. 3, commi 10-*octies* e 10-*novies*)..... 5
4. Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (art. 3-*bis*) 6
5. Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 15, comma 1-*quinquies*) 7
6. Disposizioni in materia di accisa sulla birra (art. 15-*bis*) 8
7. Compensi dei lavoratori sportivi dilettantistici (art. 16, comma 1, lett. a-*bis*) 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 9

1. Interventi nei territori del sisma 2009 e 2016 (art. 2, commi 4-*ter* e 4-*quater*) 9
2. CONSAP - Segreteria Commissione tecnica Fondo Indennizzo Risparmiatori (art. 3, comma 7-*bis*) 9
3. Proroghe delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (art. 3, comma 10-*bis*). 9
4. Disposizioni in tema di conclusione del programma *cashback* (art. 3, comma 10-*decies*) 10
5. Termini di fruizione del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 12, comma 1-*bis*)..... 10
6. Termini di fruizione del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (art. 12, comma 1-*ter*)..... 10
7. Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate (art. 20-*bis*) 10
8. Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza (art. 22-*bis*) 11

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE 11

1. Somministrazione: proroga della deroga ai 24 mesi (art. 9, comma 4-*bis*)..... 11
2. Lavoro agile per lavoratori fragili ai sensi del D.M. Salute 4 febbraio 2022 (art. 9, comma 4-*ter*) 11

3. Lavoro agile per lavoratori genitori con figli minori di 14 anni (art. 9, comma 5-ter)	11
4. Proroga Fondo Nuove Competenze (art. 22-quater)	12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE	12
1. Incremento quota premiale per il finanziamento del SSN (art. 4, comma 1-bis)	12
2. Scambio dei dati per convenzioni tra Inps ed enti bilaterali o forme sanitarie integrative (art. 4, commi 9-duodecies e 9-terdecies)	12
3. Esodo anticipato per lavoratori anziani (art. 9, comma 5-bis)	12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, AMBIENTE ED ENERGIA	13
1. Proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio di scuole, asili, nonché di edifici adibiti a IeFP, IFTS e ITS Academy (art. 5, comma 5)	13
2. Misure per il contenimento dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale (art. 11, comma 8-bis)	13
3. Modifiche al sistema di gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici (art. 11, comma 8-quater)	13
4. Misure per favorire l'accelerazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico (art. 11, comma 8-quinquies)	14
5. Misure relative agli incentivi biogas, biometano e idrogeno (art. 11, comma 8-octies)	14
6. Proroga relativa all'utilizzo di impianti alimentati da combustibili tradizionali (art. 11, comma 8-novies)	14
7. Misure per la riduzione del caro energia per comuni, province e città (art. 11, comma 8-decies)	14
8. Rifiuti inerti da costruzione e demolizione (art. 11, comma 8-undecies)	14
9. Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive (art. 12-bis)	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE	16
1. Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione (art. 1-ter)	16
2. Trasferimento fondi alla Fondazione <i>Human Technopole</i> (art. 10, comma 10-bis)	16
3. Consegna <i>decoder</i> agli enti del Terzo settore (art. 12, comma 2-bis)	17
4. Interventi a favore delle imprese radiofoniche private (art. 12, comma 5-bis)	17
5. Acquisti delle amministrazioni pubbliche dalle agenzie di stampa iscritte nell'elenco presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17, comma 2)	17
6. Acquisti delle amministrazioni pubbliche dalle agenzie di stampa (art. 17, comma 5)	17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	17
1. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> (art. 12)	18

2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 13, commi 2 e 3)	18
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA	18
1. Proroga delle semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico (art. 1, comma 22- <i>quinquies</i>)	18
2. Proroga dei termini in materia di edilizia privata (art. 10, comma 11- <i>decies</i>)	19
3. Proroga dei termini in materia edilizia per infrastrutture sociali (art. 10, comma 11- <i>undecies</i>)	19
4. Estensione della proroga dei termini per l'affidamento lavori degli interventi per la messa in sicurezza di edifici e territori (art. 10- <i>bis</i>)	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	20
1. Divieto temporaneo di procedere a bandi di assegnazione concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (art. 1, comma 8, lett. b)	20
2. Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico (art. 3- <i>quinquies</i>)	20
3. Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo (art. 10- <i>ter</i>)	21
4. Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (art. 10- <i>quater</i>)	21
5. Proroga del termine di efficacia delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo e della nautica da diporto (art. 12, comma 6- <i>sexies</i>)	22
6. Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali (art. 16- <i>ter</i>)	22
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	23
1. Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo (art. 1, comma 6)	23
2. Equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM (art. 6, comma 4- <i>bis</i>)	23
3. Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato (art. 6, comma 4- <i>ter</i>)	23
4. Contabilità speciali Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per interventi post sisma su patrimonio culturale (art. 7, comma 5)	23
5. Riparto della quota FUS destinata alle fondazioni lirico sinfoniche (art. 7, comma 7- <i>bis</i>)	24
6. Finanziamento Accademie e Scuole di musica e contributi per Scuole di eccellenza nazionale (art. 7, commi da 7- <i>ter</i> a 7- <i>quinquies</i>)	24
7. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (art. 7, comma 7- <i>sexies</i>)	24
8. Componenti Commissioni consultive Spettacolo (art. 7, comma 7- <i>septies</i>)	24
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	25
1. Aggiornamento contratti pubblici (art. 10, comma 4- <i>bis</i>)	25

2. Revisione veicoli (art. 10, comma 6- <i>bis</i>).....	25
3. Esami patenti (art. 10, comma 6- <i>ter</i>).....	25
4. Ristori portuali (art. 10, comma 7- <i>bis</i>)	25
5. Commissario Gran Sasso (art. 10, comma 11- <i>quater</i>).....	25
6. Laguna di Venezia (art. 10, comma 11- <i>octies</i>)	26
7. Prezziari accordi quadro di lavori (art. 10, comma 11- <i>duodecies</i>)	26
8. Contributi per collegamenti aerei Sicilia (art. 10, commi 11- <i>terdecies</i> e 11- <i>quaterdecies</i>)	26
9. Termini attuazione interventi sicurezza mobilità fiume Po (art. 10, commi 11- <i>quinquiesdecies</i> e 11- <i>sexiesdecies</i>)	26
10. Concessionari autostradali (art. 10, comma 11- <i>septiesdecies</i>).....	26
ALTRE DISPOSIZIONI	27
1. Proroga di termini in materia di concessioni su beni demaniali (art. 1, comma 8, lett. a).....	27
2. Gare affidamento servizi mensa (art. 3, comma 5)	27
3. Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3, comma 10- <i>undecies</i>)	27
4. Procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici – <i>Payback</i> (art. 4, comma 8- <i>bis</i>).....	28
5. Modifica all'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore (art. 9, comma 3- <i>bis</i>)	28
6. Proroga certificati fitosanitari ed attestati macchine irroratrici (art. 15, comma 1- <i>ter</i>)	28
7. Controlli ufficiali - Modalità di applicazione e riscossione di tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale (art. 15, comma 1- <i>sexies</i>)	28
8. Monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionali (art. 15, comma 3- <i>ter</i>)	29
9. Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali (art. 16- <i>bis</i>).....	29
10. Attività di autoriparazione (art. 22- <i>ter</i>).....	30

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Termini imposta di registro (art. 3, comma 10-*quinquies*)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'*iter* di conversione, stabilisce la sospensione, dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023, dei termini previsti, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 2 per cento sul valore catastale dell'immobile (anziché del 9 per cento), di cui alla nota II-*bis* all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa.

È, altresì, sospeso il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

In ogni caso, sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini suindicati e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Differimento termini concernenti le addizionali regionali (art. 3, comma 10-*sexies*)

La disposizione, aggiunta nel corso dell'*iter* di conversione, prevede, per le Regioni in cui siano state indette - alla data del 31 dicembre 2022 - le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, la proroga al 31 marzo 2023 (dal 31 dicembre 2022) del termine previsto per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023.

Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, devono provvedere alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale IRPEF, ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle Finanze.

3. Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali (art. 3, commi 10-*octies* e 10-*novies*)

Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito (di cui all'art. 121 del c.d. decreto "Rilancio"), relativamente agli interventi eseguiti, sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Viene, altresì, prevista la proroga, dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023, del termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.

4. Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (art. 3-bis)

L'articolo 3-bis, introdotto in sede di conversione, apporta alcune modifiche alla disciplina delle definizioni agevolate, introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2023.

Il comma 1, lett. a), dell'articolo in esame, prevede che i provvedimenti, con cui gli enti territoriali scelgono di applicare le definizioni agevolate - di cui ai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della citata Legge di Bilancio 2023 - acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

Il comma 1, lett. c), del medesimo articolo, dispone, invece, che gli enti territoriali, entro il 31 marzo 2023, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, possano estendere alcuni istituti deflativi del contenzioso, disciplinati dalla Legge di Bilancio 2023 (quali, conciliazione agevolata delle controversie, della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi la Corte di Cassazione e della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale), alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Anche in tal caso, viene disposto che i provvedimenti degli enti locali acquisteranno efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente creditore e dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

La disposizione di cui alla lett. d), comma 1, del citato art. 1, interviene sulla disciplina riguardante l'agevolazione c.d. "Saldo e Stralcio" (di cui al comma 222 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2023), disponendo le seguenti modifiche:

- estensione, dalla data del 31 marzo alla data del 30 aprile 2023, dell'operatività dell'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro;
- posticipazione, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, del termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette, agli enti interessati, l'elenco delle quote annullate ai fini del conseguente discarico (senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore) e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali.

La lett. e), comma 1, dell'articolo in esame, mediante l'aggiunta del comma 229-bis all'articolo 1 della citata Legge di Bilancio per il 2023, prevede che gli enti, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e gli enti di previdenza privati), i quali - alla data del 31 gennaio 2023 - non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro, sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023.

In alternativa, viene previsto che, sempre entro il 31 marzo 2023, gli stessi enti possano stabilire, mediante provvedimento, l'integrale applicazione delle disposizioni sul c.d. saldo e stralcio, sempre con riferimento ai debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, alla data di entrata in vigore della legge in esame, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Viene previsto che il provvedimento dovrà essere pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore, anche ai fini della sua efficacia, ed essere comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblicherà nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. Anche in tal caso, il provvedimento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

In coerenza con l'estensione del "Saldo e Stralcio" al 30 aprile 2023, mediante introduzione del nuovo comma 229-ter all'art. 1 della medesima Legge di Bilancio 2023, è stabilito che la riscossione dei debiti, di cui al nuovo succitato comma 229-bis, viene sospesa fino alla data del 30 aprile 2023.

Mediante aggiunta del comma 229-quater alla Legge di Bilancio 2023, viene previsto, invece, che, fermo restando quanto disposto dal comma 225 del menzionato art. 1 (secondo cui, restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio), nel caso in cui gli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali adottino il provvedimento di integrale applicazione delle disposizioni sull'annullamento automatico, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento (comma 224), relative alle quote annullate, l'agente della riscossione dovrà presentare, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore.

Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei Comuni, le disposizioni relative a tempi e modalità di restituzione all'agente della riscossione delle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei Comuni (di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La disposizione dettata dalla lett. f), del comma 1 dell'articolo in esame, mediante modifica del comma 230 della Legge di Bilancio per il 2023, prevede che, dal 1° gennaio 2023 fino al 30 aprile 2023 (anziché 31 marzo 2023) sia sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 della medesima Legge di Bilancio (carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 relativi a sanzione amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali).

5. Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 15, comma 1-*quinquies*)

La disposizione, inserita in sede di conversione in legge, proroga, dal 31 marzo 2023 al **30 giugno 2023**, il termine entro il quale è possibile utilizzare, in compensazione, il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, di cui all'art. 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, relativamente al terzo trimestre 2022.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta, a pena di decadenza, dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Spetterà ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate definire le modalità di presentazione della comunicazione.

6. Disposizioni in materia di accisa sulla birra (art. 15-bis)

Le disposizioni in esame, inserite nel corso dell'iter parlamentare, estende al **2023** la riduzione della percentuale dell'aliquota d'accisa sulla birra artigianale prodotta da piccoli birrifici indipendenti di cui all'articolo 2, comma 4-bis della Legge 16 agosto 1962, n. 1354.

In particolare, per gli anni 2022 e 2023 (la Legge di Bilancio per il 2021 aveva limitato la riduzione al 2022), per i piccoli birrifici indipendenti con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, si applica una riduzione dell'aliquota di accisa, di cui alla Tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal 40% al 50%.

Sempre per gli anni 2022 e 2023 (la Legge di Bilancio per il 2021 aveva limitato la riduzione al 2022), per quelli aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa in misura ridotta:

- a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte si applicano, anche per l'anno 2023, le disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022.

Inoltre, vengono modificate le aliquote di accisa della birra come segue: MANCA anno 2022

- dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023: in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato (anziché l'attuale 2,99);
- a decorrere dal 1° gennaio 2024: in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

È previsto il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, mediante apposita istanza da presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro novanta giorni.

7. Compensi dei lavoratori sportivi dilettantistici (art. 16, comma 1, lett. a-bis)

La disposizione, inserita in sede di conversione, disciplina la tassazione applicabile ai lavoratori sportivi dilettantistici per i compensi da questi percepiti nel periodo d'imposta 2023, fissandone l'esenzione sino alla soglia di 15.000 euro.

La modifica è resa necessaria dall'entrata in vigore della c.d. riforma dello sport (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2023, che i compensi percepiti nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. Per evitare dubbi interpretativi

derivanti dall'applicazione nello stesso periodo d'imposta di due diverse discipline (quella del TUIR fino al 30 giugno, e quella del D.Lgs. n. 36/2021 dal 1° luglio), viene previsto che per i suddetti soggetti, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il periodo d'imposta 2023 non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Interventi nei territori del sisma 2009 e 2016 (art. 2, commi 4-ter e 4-quater)

Il comma 4-ter incrementa di 5 milioni di euro le risorse destinate alle convenzioni da stipulare con INVITALIA per il supporto all'attuazione degli interventi di ricostruzione a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR. Per il periodo 2022-2024, il complesso delle risorse stanziato per l'assistenza tecnica di INVITALIA, finalizzata anche al rispetto dei termini di attuazione del PNRR, ammonta a 7,5 milioni di euro.

La copertura di tale intervento (comma 4-quater) è stata individuata aumentando da 5 a 10 milioni di euro la quota delle risorse versate dalla Camera dei deputati e destinate all'attuazione degli interventi di ricostruzione del sisma del 2016-2017.

2. CONSAP - Segreteria Commissione tecnica Fondo Indennizzo Risparmiatori (art. 3, comma 7-bis)

Il comma, inserito durante l'iter parlamentare, prevede che, per i costi sostenuti da Consap per l'attività della Segreteria a supporto della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), sia autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che, in base all'articolo 8, comma 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 (che reca "Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)"), l'attività della Segreteria Tecnica è svolta, organizzata e gestita da Consap - concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - provvedendo a porre in essere tutti gli atti, i processi e le iniziative occorrenti per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica e l'esecuzione delle relative deliberazioni, curando altresì gli adempimenti necessari per le riunioni della medesima.

3. Proroghe delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (art. 3, comma 10-bis)

Attraverso tale intervento, introdotto in fase di conversione del decreto, viene prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2023, l'innalzamento della garanzia massima all'80% (dal 50%) rilasciata dal Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie.

Viene inoltre prorogata, sempre al 30 giugno 2023, la deroga per le domande presentate dal 1° dicembre 2022, in base alla quale il citato innalzamento della misura della garanzia in favore delle categorie prioritarie, fermi i requisiti richiesti, può essere

riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore, entro determinati limiti, al tasso effettivo globale medio (TEGM).

4. Disposizioni in tema di conclusione del programma *cashback* (art. 3, comma 10-*decies*)

Il comma - introdotto durante l'*iter* parlamentare - integra le disposizioni inerenti la conclusione del programma *cashback*, stanziando 700.000 euro per l'anno 2023 per ultimare le operazioni di rimborso del medesimo programma. Viene fissato il termine del 31 luglio 2023 per l'invio dei dati relativi a rimborsi non ancora effettuati, mentre per la promozione delle controversie relative ai rimborsi maturati tra l'8 dicembre 2020 ed il 30 giugno 2021, il termine è fissato al 31 dicembre 2023.

5. Termini di fruizione del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 12, comma 1-*bis*)

Il comma 1-*bis* dell'articolo 12, modificando l'articolo 1, comma 1055, della legge di bilancio 2021 (l. n.178 del 2020), posticipa dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per la fruizione del credito di imposta per beni strumentali nuovi (ordinari). In forza della proroga, per l'anno 2022, il credito d'imposta del 6% può essere riconosciuto fino al 30 novembre 2023 sempre che, entro la data del 31 dicembre 2022, l'ordine per l'acquisto del bene strumentale risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

6. Termini di fruizione del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (art. 12, comma 1-*ter*)

La disposizione in esame, modificando l'articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020), proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il termine ultimo per la fruizione del credito d'imposta riconosciuto per il periodo di imposta 2022 per l'acquisto di beni strumentali materiali di cui all'allegato A, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

7. Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate (art. 20-*bis*)

Per l'anno 2023, vengono stanziati 5 milioni di euro a favore del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007. I beneficiari del Fondo sono i comuni confinanti con le regioni a statuto speciale: si tratta di 20 comuni della Valle d'Aosta e di 27 del Friuli- Venezia Giulia.

8. Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza (art. 22-bis)

È stato ulteriormente differito il termine di decorrenza delle sanzioni per inadempimento degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche, previste dall'art. 1 comma 125-ter della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Nello specifico le sanzioni relative all'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche si applicheranno dal 1° gennaio 2024.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Somministrazione: proroga della deroga ai 24 mesi (art. 9, comma 4-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, in modifica dell'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, proroga, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, la disposizione che consente all'utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, la missione del medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

2. Lavoro agile per lavoratori fragili ai sensi del D.M. Salute 4 febbraio 2022 (art. 9, comma 4-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, in modifica dell'art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022, prevede la proroga al 30 giugno 2023 della disposizione che consente ai datori di lavoro di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (cd. *smart working*) da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate con decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei CCNL solo qualora essi siano più favorevoli.

3. Lavoro agile per lavoratori genitori con figli minori di 14 anni (art. 9, comma 5-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, stabilisce al 30 giugno 2023 il termine previsto all'art. 10, comma 2, del DL n. 24/2022, conv. in legge n. 52/2022, per il riconoscimento del diritto ai genitori, lavoratori dipendenti privati, di un figlio minore di 14 anni di rendere la prestazione con modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

4. Proroga Fondo Nuove Competenze (art. 22-*quater*)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, estende a tutto il 2023 la possibilità, prevista dal comma 1 dell'articolo 88 del D.L. n. 34 del 2020, di stipulare gli accordi collettivi aziendali o territoriali fra datori di lavoro e rappresentanze sindacali per rimodulare l'orario di lavoro e finalizzare parte dello stesso alla formazione dei dipendenti, propedeutici alla richiesta di accesso al Fondo Nuove Competenze, istituito presso l'Anpal.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Incremento quota premiale per il finanziamento del SSN (art. 4, comma 1-*bis*)

Con la norma in esame, introdotta in sede di conversione, la quota premiale per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), per l'anno 2023, è incrementata dallo 0,4 allo 0,5 per cento delle risorse ordinarie a ciò destinate dalla vigente legislazione.

2. Scambio dei dati per convenzioni tra Inps ed enti bilaterali o forme sanitarie integrative (art. 4, commi 9-*duodecies* e 9-*terdecies*)

Per effetto del c. 9-*duodecies* dell'articolo 4, introdotto in sede di conversione, l'Inps è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni, per servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi, stipulate con enti bilaterali - costituiti su iniziativa di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative - ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale (di cui all'art.9 del D.Lgs. n.502/19922 e all'art. 51, c. 2, lett. a del TUIR).

L'Istituto è, altresì, autorizzato a trasferire ai soggetti parte delle convenzioni i dati essenziali per la realizzazione delle finalità istituzionali - ossia, dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio - utilizzando, per tutte le attività previste dall'articolo in commento, risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.

La norma, infine, pone l'obbligo in capo ai soggetti che stipulano le convenzioni di darne informativa a datori di lavoro e lavoratori.

3. Esodo anticipato per lavoratori anziani (art. 9, comma 5-*bis*)

In sede di iter di conversione è stato inserito all'articolo 9 il comma 5-*bis*, che ha previsto la proroga fino al 2026 della disposizione (art. 1, comma 160, L. n. 205/2017) che incentiva l'esodo dei lavoratori più anziani e che include tra questi coloro che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni, in luogo di quattro, successivi alla cessazione dal rapporto. Si ricorda che tale disposizione trova applicazione, nel caso di eccedenza di personale, per i datori di lavoro che impiegano mediamente oltre quindici dipendenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, AMBIENTE ED ENERGIA

1. Proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio di scuole, asili, nonché di edifici adibiti a IeFP, IFTS e ITS Academy (art. 5, comma 5)

La disposizione, modificata in sede di conversione, interviene sull'art. 4 del DL n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 19 del 2017, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2024, ove non si sia già proceduto, dei termini per l'adeguamento alla normativa antincendio per:

- gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola;
- le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido;
- gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy.

2. Misure per il contenimento dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale (art. 11, comma 8-bis)

L'articolo 1, comma 24, della legge di bilancio 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA.

Con il comma 8-bis dell'articolo 11 del decreto in commento, vengono stabiliti i criteri con cui l'ARERA deve quantificare il predetto fabbisogno (prioritariamente, per finanziare i meccanismi regolatori del "servizio di *default*" distribuzione e del servizio di fornitura "di ultima istanza"), prevedendo, al contempo, che eventuali ulteriori risorse residue siano destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

3. Modifiche al sistema di gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici (art. 11, comma 8-quater)

Vengono introdotte talune modifiche all'articolo 1, comma 24-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, con riferimento al sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici con potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012. In particolare, i proprietari di tali impianti possono comunicare al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), entro il 30 giugno 2023, la scelta di partecipare ad un sistema di gestione collettiva dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici.

4. Misure per favorire l'accelerazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico (art. 11, comma 8-*quinquies*)

Viene previsto (Cfr. articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per favorire l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico. L'articolo 11, comma 8-*quinquies*, del decreto in commento proroga la durata di tali contratti dal 31 ottobre 2023, originariamente previsto, al 31 dicembre 2024.

5. Misure relative a incentivi biogas, biometano e idrogeno (art. 11, comma 8-*octies*)

Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione dei decreti attuativi in materia di incentivazione per la produzione di biogas e di biometano, prevedendo altresì l'estensione dell'incentivo anche alla produzione di idrogeno originato dalle biomasse.

6. Proroga relativa all'utilizzo di impianti alimentati da combustibili tradizionali (art. 11, comma 8-*novies*)

Ai fini della sicurezza del sistema energetico nazionale, viene estesa, fino al 31 marzo 2024, la possibilità di utilizzare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili tradizionali, nell'ambito del programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica predisposto dal gestore della rete elettrica nazionale (Terna S.p.A.).

7. Misure per la riduzione del caro energia per comuni, province e città (art. 11, comma 8-*decies*)

Viene prorogata, al 2023, la previsione secondo la quale comuni, province e città metropolitane possono destinare i proventi incassati dalle sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità degli autoveicoli (o dalla riscossione delle somme dovute per sosta dei veicoli nei parcheggi a pagamento) a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.

8. Rifiuti inerti da costruzione e demolizione (art. 11, comma 8-*undecies*)

Il nuovo comma, introdotto in fase di conversione del decreto, proroga di sei mesi il termine entro cui il Ministero della transizione ecologica, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle nuove disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto relativamente ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione e ad altri rifiuti inerti di origine minerale (Cfr. al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152), valuta la possibilità di procedere ad una revisione dei criteri previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto dei predetti rifiuti inerti per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

Prorogati di ulteriori sei mesi, conseguentemente, i termini entro i quali il produttore deve presentare all'autorità competente, un aggiornamento della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero in forma semplificata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

9. Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive (art. 12-bis)

Introdotta un nuovo articolo che, in considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geo politica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, proroga i termini in materia di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive che siano in possesso di adeguati requisiti di sicurezza e che realizzino progressi nel percorso di adeguamento.

In particolare, viene previsto che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 16 marzo 2012, potranno completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi **entro il 31 dicembre 2024**.

La proroga è applicabile a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia stata presentata al Comando dei vigili del fuoco una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi.

Il termine relativo ai rifugi alpini (Cfr. articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013) **viene prorogato al 31 dicembre 2023**.

Nelle more del completo adeguamento, i titolari delle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto di cui sopra dovranno:

- a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociali del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite

di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

- b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;
- c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;
- e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021.

L'articolo in esame prevede, infine, che i soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto per il personale volontario dei vigili del fuoco (Cfr. articolo 8, decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi e dal rilascio dei relativi attestati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione (art. 1-ter)

Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative. Rimane salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Trasferimento fondi alla Fondazione *Human Technopole* (art. 10, comma 10-bis)

La disposizione prevede il trasferimento alla Fondazione *Human Technopole* - polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni - delle somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in

termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

3. Consegna *decoder* agli enti del Terzo settore (art. 12, comma 2-*bis*)

Sino alla data del 31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei *decoder* idonei alla ricezione di programmi televisivi con nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

4. Interventi a favore delle imprese radiofoniche private (art. 12, comma 5-*bis*)

Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230 la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo - riconosciuto alle condizioni e con le modalità previste all'articolo 30-quater, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Acquisti delle amministrazioni pubbliche dalle agenzie di stampa iscritte nell'elenco presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17, comma 2)

La disposizione, modificando quanto previsto dal testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, autorizza le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere videofotografico.

6. Acquisti delle amministrazioni pubbliche dalle agenzie di stampa (art. 17, comma 5)

La disposizione, modificando il testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, dispone le Amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche siano autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video fotografico attraverso le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (art. 12)

Il comma 6-*quater* modifica le disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche di cui all'articolo 30 del decreto legge 21 marzo 2021 n.21, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2023 dell'obbligo di notifica preventiva solo per le grandi esportazioni di rottami ferrosi (superiori a 250 tonnellate o a 500 tonnellate nell'arco di ciascun mese solare).

Il comma 6-*quinquies* dispone la non applicazione di eventuali sanzioni per gli esportatori che nel 2022 abbiano omesso di notificare operazioni inferiori alle nuove soglie definite dal comma 6-*quater*.

2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 13, commi 2 e 3)

Il nuovo comma 2 modifica i requisiti utili per richiedere il finanziamento a tasso agevolato, a valere sul fondo rotativo 394, a favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, in Russia o in Bielorussia (ex art. 5-ter, comma 3, del DL n.14 del 25 febbraio 2022). Vengono considerati sufficienti i bilanci 2020 e 2021 depositati (al posto dei bilanci degli ultimi tre anni), e il fatturato medio derivante da operazioni di esportazione verso Ucraina, Russia e Bielorussia deve essere pari almeno al 10% per cento del fatturato estero complessivo aziendale (invece del 20%).

Il nuovo comma 3 allarga a gruppi di imprese (filieri) la possibilità di poter richiedere il finanziamento a tasso agevolato, a valere sul fondo rotativo 394, a favore delle aziende che esportano verso qualsivoglia mercato che si riforniscono da Ucraina, Russia e Bielorussia e che abbiano subito un calo o un aumento complessivo del costo di tali approvvigionamenti (ex art. 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Proroga delle semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico (art. 1, comma 22-*quinquies*)

In sede di conversione è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2023 delle semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, introdotte dall'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 137/2020 (Decreto Ristori) e da ultimo prorogate al 30 giugno 2023 dall'articolo 1, comma 815, della legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Viene quindi confermato che, fino al 31 dicembre 2023, l'allestimento temporaneo di strutture amovibili funzionali all'attività di pubblico esercizio (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.) su vie, strade, piazze e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico, non è subordinato all'autorizzazione per interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004). La medesima posa in opera non è altresì soggetta al limite temporale di 180 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001).

2. Proroga dei termini in materia di edilizia privata (art. 10, comma 11-*decies*)

In sede di conversione sono stati prorogati i termini relativi ad alcune autorizzazioni in materia di edilizia privata, già differiti dall'articolo 10-*septies* del D.L. 21/2022 (Decreto Taglia Prezzi).

Nello specifico, vengono prorogati di un ulteriore anno - rispetto alla proroga di un anno già disposta dal Decreto Taglia Prezzi - i termini di inizio e fine lavori di cui al Testo Unico dell'Edilizia (art. 15, D.P.R. 380/2001), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2023 (termine, anch'esso, differito di un anno rispetto alla previgente previsione). Resta fermo che, per poter usufruire della proroga, è necessario che i termini in oggetto non siano già decorsi al momento della richiesta e che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Si ricorda che tali disposizioni si applicano anche ai termini relativi: alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, ai permessi di costruire e alle SCIA già prorogati.

Vengono inoltre prorogati di un ulteriore anno anche i termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione (di cui all'art. 28 della Legge urbanistica nazionale 1150/42) e degli accordi similari previsti dalla legislazione regionale, nonché dei termini dei relativi piani attuativi e di altri atti ad essi propedeutici, formati fino al 31 dicembre 2023 - termine differito di un anno rispetto alla previgente previsione - purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Tale disposizione si applica anche ai termini delle convenzioni di lottizzazione e degli altri atti propedeutici già prorogati.

3. Proroga dei termini in materia edilizia per infrastrutture sociali (art. 10, comma 11-*undecies*)

In sede di conversione, è stato prorogato di un anno il termine - disposto dall'articolo 10, comma 7-ter del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) - entro il quale devono risultare iniziate le opere edilizie finalizzate alla realizzazione o riqualificazione di edifici esistenti da destinare a infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture sanitarie, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale. Affinché, quindi, tali interventi siano realizzabili tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è stato differito, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine di avvio dei lavori. Nello specifico, si tratta di opere effettuabili mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia e tramite demolizione e ricostruzione, realizzate sotto controllo pubblico, che possono prevedere incrementi fino ad un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente e che non contemplano la trasferibilità dei diritti edificatori su aree diverse da quelle dell'intervento.

4. Estensione della proroga dei termini per l'affidamento lavori degli interventi per la messa in sicurezza di edifici e territori (art. 10-*bis*)

Con l'articolo in esame, introdotto in sede di conversione, la proroga fino al 31 marzo 2023 dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territori - disposta dall'articolo 1, comma 143 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - viene estesa agli interventi i cui termini sono scaduti tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2022 e non solo a quelli scaduti tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, come nel testo previgente, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal PNRR. Si ricorda che tali interventi sono realizzati dai comuni beneficiari dei contributi dedicati, assegnati secondo procedure stabilite dal Ministero dell'Interno, e che le risorse per gli anni 2021 e 2022 sono confluite nell'ambito del PNRR (M2-C4-2.2).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Divieto temporaneo di procedere a bandi di assegnazione concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (art. 1, comma 8, lett. b)

L'articolo 1, comma 8, lettera b) della legge di conversione, introducendo il comma 4-*bis* all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dispone, nei confronti degli enti concedenti, il divieto di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni¹ nonché dei rapporti² di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 comma 1 della medesima legge 5 agosto 2022, n. 118. Il divieto è disposto fino alla adozione da parte del Governo dei decreti legislativi, previsti all'articolo 4 comma 1 della stessa legge, volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di tali concessioni e rapporti.

2. Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico (art. 3-*quiquies*)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge del provvedimento, prevede che le somme non utilizzate – in relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022 – per la misura di credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, le strutture che svolgono attività agriturismo, le strutture termali e le strutture ricettive all'aria aperta - di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato e integrato dall'articolo 79 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 - vengano riassegnate per l'anno 2023, nel limite di 30 milioni di euro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo per essere destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

¹ Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

² Rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

3. Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo (art. 10-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge del provvedimento, prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative che utilizzino manufatti amovibili³, di cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), possano mantenerli installati fino al 31 dicembre 2023 nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, di cui all'articolo 1 comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.

4. Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (art. 10-quater)

La norma, introdotta in sede di conversione in legge del provvedimento, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, la cui composizione è riportata nel testo in esame e comprende, tra gli altri, un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore.

Compito del tavolo così costituito è quello di acquisire i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché di definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, elemento di riferimento per l'applicazione alla fattispecie in analisi delle previsioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (direttiva servizi) recepita con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Tale definizione avverrà tenendo conto tanto del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

Si dispone altresì, al comma 3 della norma in esame, che, per rendere possibile l'espletamento di tali compiti, sia prorogato al 31 dicembre 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024 sin qui previsto – il termine ultimativo, di cui all'articolo 3 comma 3 sempre della legge 118/2022, fino a cui l'autorità competente, con proprio atto motivato, può differire - in presenza di casi come contenziosi pendenti o difficoltà oggettive legate

³ Manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

all'espletamento della procedura selettiva di affidamento o rinnovo - il termine di scadenza delle concessioni in essere, restando comunque legittima, fino a tale data, l'occupazione dell'area da parte del concessionario uscente.

E' parimenti posticipato al 31 dicembre 2025 il termine, di cui all'articolo 3 comma 4 della stessa legge, entro cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dovrà trasmettere alle Camere la relazione finale sulla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale. In conclusione, la norma dispone anche che le concessioni nonché i rapporti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 - continuino in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

5. Proroga del termine di efficacia delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo e della nautica da diporto (art. 12, comma 6-sexies)

La norma, introdotta in sede di conversione in legge del provvedimento, interviene sui commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prorogando al 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2023 sin qui previsto:

- il termine, di cui al comma 1, fino al quale continuano ad avere efficacia le concessioni nonché i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio della loro utilizzazione;
- il termine, di cui al comma 2, fino al quale continuano ad avere efficacia le medesime tipologie di concessioni e rapporti che risultino affidati o rinnovati mediante procedura selettiva - con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza nonché con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento - ove anteriore al termine fissato all'articolo e comma in esame;
- il termine ordinario, di cui al comma 3, per la conclusione delle procedure selettive.

6. Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali (art. 16-ter)

La norma, introdotta nell'iter di conversione in legge del provvedimento, interviene sulla già prevista autorizzazione alle Regioni e agli Enti locali, in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo e previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, a svincolare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Tali somme, con l'intervento che la norma in esame opera sul comma 822 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), potranno essere utilizzate, oltre che per i casi già previsti ai punti da a) a c) del citato comma 822, anche per gli interventi, di cui all'inserita lettera c-bis), a sostegno di operatori del settore turistico ricettivo, terme e della ristorazione dei comuni montani della dorsale appenninica che, tra l'1 novembre 2022 e il 15 gennaio

2023, abbiano registrato un decremento di fatturato o corrispettivi di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo dell'annualità precedente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo (art. 1, comma 6)

L'articolo 1, comma 6 della legge di conversione in oggetto proroga da 9 a 24 mesi dall'entrata in vigore della Legge in materia di spettacolo (legge 15 luglio 2022, n. 106), il termine per l'esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi.

2. Equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM (art. 6, comma 4-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, proroga al 31 dicembre 2023 il termine ultimo entro il quale i diplomi di primo livello conseguiti al termine dei percorsi formativi, prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, rilasciati dalle istituzioni AFAM sono riconosciuti come equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello.

3. Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato (art. 6, comma 4-ter)

La disposizione inserita in sede di conversione consente alle istituzioni AFAM di reclutare, per l'anno accademico 2023/2024 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

Il reclutamento deve essere effettuato a valere sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali; sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli; e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi ai quali devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

4. Contabilità speciali Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per interventi post sisma su patrimonio culturale (art. 7, comma 5)

Con le modificazioni introdotte in sede di conversione in legge, la disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2026 il termine – previsto all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 - per il mantenimento in essere delle

contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, in luogo del 24 agosto 2016 come precedentemente disposto.

5. Riparto della quota FUS destinata alle fondazioni lirico sinfoniche (art. 7, comma 7-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione del provvedimento in analisi, proroga a tutto il 2023 le modalità speciali di ripartizione del FUS per le fondazioni lirico sinfoniche, in deroga ai criteri generali e così come già adottate per il periodo dal 2020 al 2022, prevedendo conseguentemente che le stesse fondazioni debbano rendicontare, entro il 30 giugno 2023, l'attività svolta nel 2022 con particolare riferimento a quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria e delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

6. Finanziamento Accademie e Scuole di musica e contributi per Scuole di eccellenza nazionale (art. 7, commi da 7-ter a 7-quinquies)

Le disposizioni in oggetto, introdotte in sede di conversione in legge del provvedimento, incrementano di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 l'autorizzazione di spesa destinata al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

Prevedono, altresì, che, a decorrere dal 2023, i contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale siano erogati a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex FUS).

7. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (art. 7, comma 7-sexies)

La norma, introdotta in sede di conversione in legge del provvedimento, proroga al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui all'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che sottopone a semplice SCIA ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical*, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, inserendo in tali disposizioni le proiezioni cinematografiche ed estendendo l'orario di termine massimo di tali spettacolo alle ore 01:00.

8. Componenti Commissioni consultive Spettacolo (art. 7, comma 7-septies)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge del provvedimento, prevede che restino in carica fino al 31 dicembre 2023 i componenti delle Commissioni Consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con decreto ministeriale n. 18

del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 19 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 20 del 19 gennaio 2022 e decreto ministeriale n. 39 del 25 gennaio 2022, e che comunque tali componenti restino nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Aggiornamento contratti pubblici (art. 10, comma 4-bis)

Viene estesa all'anno 2023 la facoltà per i concessionari di lavori, servizi e forniture pubblici di procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione, o approvato, utilizzando il prezzario più aggiornato, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici.

2. Revisione veicoli (art. 10, comma 6-bis)

Si estende ulteriormente fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli Ispettori autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM 19 maggio 2017) di effettuare i controlli tecnici per la revisione periodica dei veicoli.

3. Esami patenti (art. 10, comma 6-ter)

In materia di conseguimento di patenti e abilitazioni professionali alla guida (articolo 116 Codice della Strada), si proroga al 31 dicembre 2023 la facoltà di ricorrere, per lo svolgimento delle prove, al personale della motorizzazione civile collocato in quiescenza e in possesso dell'abilitazione al ruolo di esaminatore.

4. Ristori portuali (art. 10, comma 7-bis)

Si prevede che le Autorità di sistema portuale possano destinare, nel limite complessivo di 3 milioni di euro nel 2023, le eventuali risorse residue stanziare per compensare le minori giornate lavorative dei lavoratori delle imprese di fornitura temporanea di manodopera marittima, in favore di quest'ultime imprese e delle imprese portuali (articolo 16 legge 28 gennaio 1994, n. 84) titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo delle imprese concessionarie (articolo 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84). Un successivo decreto interministeriale provvederà a quantificare i residui disponibili e ad autorizzare il loro utilizzo per ciascuna Autorità, nel citato limite di 3 milioni di euro.

5. Commissario Gran Sasso (art. 10, comma 11-quater)

Viene estesa fino al 31 dicembre 2025 la durata del Commissario straordinario nominato con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati *standard* di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.

6. Laguna di Venezia (art. 10, comma 11-*octies*)

Viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'articolo 95, comma 27-*bis*, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dovrà dettare le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermino lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermino lagunare stesso.

7. Prezziari accordi quadro di lavori (art. 10, comma 11-*duodecies*)

In relazione agli accordi quadro di lavori (articolo 54 decreto legislativo n. 50 del 2006) si estende fino al 31 dicembre 2023 l'utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, dei prezziari regionali aggiornati in deroga alla disciplina ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Contributi collegamenti aerei Sicilia (art. 10, commi 11-*terdecies* e 11-*quaterdecies*)

Nel limite di 200 mila euro per il 2023, si dispone che l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) possa corrispondere, fino al 31 dicembre 2023, i contributi previsti dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in favore di alcune categorie di cittadini residenti in Sicilia, per gli acquisti di biglietti aerei da e per Palermo e Catania.

9. Termini attuazione interventi sicurezza mobilità fiume Po (art. 10, commi 11-*quinquiesdecies* e 11-*sexiesdecies*)

Si dispone che entro il 30 giugno 2024 debbano essere aggiudicati gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali e dei ponti insistenti sul fiume Po (articolo 15-*quater* decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e articolo 1, comma 891, legge 30 dicembre 2018, n. 145). Un decreto interministeriale, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, attuerà tale disposizione, stabilendo anche le modalità di monitoraggio degli interventi e di revoca delle risorse, in caso di criticità.

10. Concessionari autostradali (art. 10, comma 11-*septiesdecies*)

Con un'integrazione alle disposizioni relative al Programma per il miglioramento della sicurezza della rete stradale nazionale (articolo 15, comma 6-*bis*, legge 1° agosto 2002, n. 166), si prevede che i concessionari autostradali trasmettano annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari.

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Proroga di termini in materia di concessioni su beni demaniali (art. 1, comma 8, lett. a)

L'articolo 1 della legge di conversione, contiene, al comma 8, un intervento sulla delega per la mappatura dei beni demaniali contenuta nell'articolo 2 della legge annuale per la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118).

Più precisamente, viene differito, **da 6 a 11 mesi**, a partire dal 27 agosto 2022 (data di entrata in vigore della legge per la concorrenza citata) il termine per esercitare la delega in tema di mappatura delle concessioni per la costituzione ed il coordinamento di un sistema informativo di **rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza**, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

2. Gare affidamento servizi mensa (art. 3, comma 5)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2022, fino alla data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo recante la nuova disciplina dei contratti pubblici, e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ricordiamo, sul punto, che l'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 50/2022, aveva previsto che per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente sono pubblicati dopo il 16 luglio 2022, per le procedure in relazione alle quali, alla predetta data, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, doveva applicarsi, fino al 31 dicembre 2022, l'articolo 144, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa deve avvenire esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

3. Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3, comma 10-undecies)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, estende al 31 luglio 2023 l'applicabilità delle norme sullo svolgimento in modalità da remoto delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. "*Cura Italia*").

Ricordiamo che l'applicabilità di tale disposizione è stata oggetto di diverse proroghe fino all'ultima disposta dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 228/2021 che aveva fissato il termine di applicabilità delle norme del decreto sopra citato al 31 luglio 2022 e che queste disposizioni si applicano anche alle assemblee di associazioni e fondazioni.

4. Procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici – *Payback* (art. 4, comma 8-bis)

Con l'articolo 4, comma 8-bis, viene fatta confluire nel provvedimento in esame la disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, che viene contestualmente abrogato con salvezza degli effetti da quest'ultimo esplicati.

La norma, in particolare, intervenendo sull'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, modifica il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici - relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022 -, sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano posto a loro carico. Le predette aziende fornitrici devono effettuare i propri adempimenti, in ordine ai versamenti in favore delle singole Regioni e Province autonome, entro il 30 aprile 2023.

5. Modifica all'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore (art. 9, comma 3-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, attraverso una modifica all'art. 101, comma 2, primo periodo, del d.lgs n. 117/ 2017 (Codice del terzo settore), estende al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) il termine per l'adeguamento alle disposizioni del nuovo Codice del Terzo Settore, dei registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.

6. Proroga certificati fitosanitari e attestati macchine irroratrici (art. 15, comma 1-ter)

Il comma 1-ter, introdotto in sede di conversione, proroga al 30 giugno 2023 il termine di validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici scaduti nel 2022.

7. Controlli ufficiali - Modalità di applicazione e riscossione di tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale (art. 15, comma 1-sexies)

Il comma 1-sexies, inserito in sede di conversione, apporta alcune modifiche alla disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte dell'Azienda sanitaria locale (ASL), delle tariffe di cui al d.lgs. n. 32/2021, ossia delle tariffe funzionali al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le modifiche riguardano l'articolo 13, comma 3, del sopra citato decreto, che disciplina le disposizioni sull'obbligo di autodichiarazione, adempimento posto in capo agli operatori dei settori interessati e propedeutico all'applicazione delle tariffe da parte dell'ASL.

In particolare, le modifiche:

- a) introducono un termine iniziale di decorrenza dell'obbligo di trasmissione dell'autodichiarazione fissato al 30 giugno 2023;
- b) esonerano da tale obbligo, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del decreto, gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate.

Si ricorda (cfr. nota n. 8 del 25 marzo 2021) che, l'autodichiarazione è utilizzata dall'ASL quale base per applicare la tariffa relativa alla fascia di appartenenza ed emettere la richiesta di pagamento. Secondo il testo vigente dell'art. 13, gli operatori sono tenuti a trasmettere all'ASL, nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione, compilata con le informazioni riferite all'anno precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa non ci siano variazioni delle informazioni richieste, non è necessaria una nuova autodichiarazione.

Si precisa, inoltre, che:

- a) per **produzione primaria** si intendono tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari;
- b) per **operazioni associate alla produzione primaria** si intendono:
 - il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione;
 - il trasporto di animali vivi;
 - in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari.

8. Monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionali (art. 15, comma 3-ter)

Il comma 3-ter dell'art. 15, introdotto in sede di conversione, attraverso una modifica di alcuni articoli del D.M. 29 marzo 2022 "*Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale*" emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 141, L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), proroga al 1° gennaio 2025 l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo di istituzione del registro di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale (pagamento di una somma che va da 1.000 a euro 4.000) e per chi non rispetti le modalità di tenuta telematica delle operazioni (pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000) di cui alla nota n. 20 del 27 maggio 2022.

Conseguentemente è anche prorogato sino al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate.

9. Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali (art. 16-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, modifica l'art. 40 del d.lgs n. 40/2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Più precisamente, le modifiche introdotte prevedono che:

- le regioni adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al sopra citato decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve entro il 31 ottobre 2023 (nel testo vigente era previsto il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto) (comma 1, art. 40);
- i gestori delle aree sciabili attrezzate (individuate ai sensi dell'art. 4) e degli impianti di risalita adeguano gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal predetto decreto entro il 31 ottobre 2024 (nel testo vigente è previsto il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto) (comma 2, art. 40).

10. Attività di autoriparazione (art. 22-ter)

L'articolo 22-ter, introdotto in sede di conversione, interviene prorogando, da dieci a undici anni, il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge 224/2012 relativo alle attività di autoriparazione.

Più precisamente, l'articolo 3, comma 2, della Legge 224/2012, prevedeva che le imprese che alla data di entrata in vigore della legge citata (5 gennaio 2013), fossero iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, potessero proseguire le rispettive attività per dieci anni.